

Appendice 1 al Regolamento quadro

**Importi limite e valori di natura tecnico-assicurativa,
in vigore dall' 1.1.2012**

Loyalis Fondazione collettiva LPP

Il Consiglio di fondazione procede ad un aggiornamento periodico della presente appendice.

La versione aggiornata può essere richiesta di volta in volta presso la fondazione.

1. Importi limite

1.1.	Soglia di ammissione ai sensi della LPP	CHF	20'880
1.2.	Deduzione di coordinamento ai sensi della LPP	CHF	24'360
1.3.	Tetto salariale LPP	CHF	83'520
1.4.	Limite massimo del salario coordinato LPP	CHF	59'160
1.5.	Soglia di capitale LPP del salario coordinato	CHF	3'480
1.6.	Salario massimo LAINF	CHF	126'000

2. Salari massimi

2.1.	Massimo salario assicurabile (rischio)	CHF	500'000
2.2.	Massimo salario assicurabile (risparmio)	CHF	835'200
2.3.	Salario massimo previsto per legge	CHF	835'200
2.4.	I salari massimali assicurabili possono variare in base al piano previdenziale.		

3. Aliquote di conversione per rendite di vecchiaia

3.1. Per la **LPP obbligatoria**, per il calcolo delle rendite di vecchiaia, si applicano attualmente le seguenti aliquote di conversione:

Uomini (LPP obbligatoria)

Uomini	Anno di nascita						
	1943	1944	1945	1946	1947	1948	ab 1949
Età							
58							5.40 %
59							5.60 %
60							5.80 %
61							6.00 %
62							6.20 %
63							6.40 %
64						6.65 %	6.60 %
65					6.90 %	6.85 %	6.80 %
66				7.05 %	7.00 %	6.95 %	6.90 %
67			7.20 %	7.15 %	7.10 %	7.05 %	7.00 %
68		7.35 %	7.30 %	7.25 %	7.20 %	7.15 %	7.10 %
69	7.50 %	7.50 %	7.45 %	7.40 %	7.35 %	7.30 %	7.25 %
70	7.65 %	7.65 %	7.60 %	7.55 %	7.50 %	7.45 %	7.40 %

Donne (LPP obbligatoria)

Donne	Anno di nascita				
	1945	1946	1947	1948	ab 1949
Età					
58					5.60 %
59					5.80 %
60					6.00 %
61					6.20 %
62					6.40 %
63					6.60 %
64				6.85 %	6.80 %
65			7.00 %	6.95 %	6.90 %
66		7.15 %	7.10 %	7.05 %	7.00 %
67	7.30 %	7.25 %	7.20 %	7.15 %	7.10 %
68	7.45 %	7.40 %	7.35 %	7.30 %	7.25 %
69	7.60 %	7.55 %	7.50 %	7.45 %	7.40 %
70	7.75 %	7.70 %	7.65 %	7.60 %	7.55 %

3.2. L'aliquota di conversione sarà interpolata in base all'età, facendo riferimento al mese esatto di nascita. Su riserva di modifiche legali e tariffarie nonché di ulteriori decisioni del Consiglio della Fondazione.

3.3. Per l'assicurazione sovraobbligatoria, per il calcolo delle rendite di vecchiaia, si applicano attualmente le seguenti aliquote di conversione:

Uomini e donne (LPP sovraobbligatoria)

Uomini	Anno di pensionamento		Donne	Anno di pensionamento
Età	dal 2006		Età	dal 2006
58	4.85 %		58	5.00 %
59	5.00 %		59	5.15 %
60	5.15 %		60	5.30 %
61	5.30 %		61	5.45 %
62	5.45 %		62	5.60 %
63	5.60 %		63	5.90 %
64	5.90 %		64	6.20 %
65	6.20 %		65	6.30 %
66	6.30 %		66	6.40 %
67	6.40 %		67	6.50 %
68	6.50 %		68	6.65 %
69	6.65 %		69	6.80 %
70	6.80 %		70	6.95 %

3.4. L'aliquota di conversione sarà interpolata in base all'età, facendo riferimento al mese esatto di nascita. Su riserva di modifiche legali e tariffarie nonché di ulteriori decisioni del Consiglio della Fondazione.

4. Aliquote per rendite di rischio (decesso e invalidità)

4.1. Di regola, le rendite a rischio sono definite in percentuale del salario assicurato. Il piano prestazioni può però prevedere che le rendite di rischio dipendano dal capitale di vecchiaia stimato senza interessi. In questo caso vengono applicate per il calcolo delle rendite le stesse aliquote di conversione applicate alle rendite di vecchiaia nella LPP obbligatoria.

5. Età di pensionamento ordinaria

5.1. L'età di pensionamento ordinaria corrisponde per le donne a 64 anni, per gli uomini a 65. Nel piano prestazioni possono essere definite altre età di pensionamento ordinarie. L'età ordinaria di pensionamento deve comunque oscillare obbligatoriamente tra i 58 e i 70 anni.

6. Pensionamento anticipato e posticipato

6.1. Un pensionamento anticipato è possibile non prima dei 58 anni. Un pensionamento può essere posticipato fino all'età massima di 70 anni.

7. Pensionamento parziale

7.1. Un pensionamento parziale è possibile e può avvenire al massimo in due fasi. Condizione essenziale è una riduzione del grado di occupazione di almeno il 35% per fase. Tra una fase e l'altra deve passare almeno un anno.

7.2. Un pensionamento parziale può avvenire solo con il consenso del datore di lavoro. Un pensionamento parziale in tre o più fasi non è possibile.

8. Riduzione della rendita di vecchiaia in caso di aspettativa di rendite più elevate per coniugi/conviventi

8.1. Di regola l'aspettativa di rendita per coniugi/conviventi in caso di rendita di vecchiaia ammonta al 60% della rendita in corso. Su desiderio dell'assicurato, l'aspettativa può essere elevata all'80% o al 100% della rendita in corso. In tal caso la rendita di vecchiaia viene ridotta in modo corrispondente. Se un assicurato desidera un'aspettativa più elevata, deve comunicarlo alla Fondazione prima del primo pagamento della rendita di vecchiaia.

8.2. Assicurato di 65 (uomo) o di 64 (donna) anni d'età. Nel caso l'aspettativa venga elevata all'80%, la rendita di vecchiaia in corso viene ridotta del 10%. Un'aspettativa del 100% provoca una riduzione della rendita in corso del 20%.

8.3. In caso di rendita di vecchiaia in corso, l'aspettativa non può più essere modificata.

8.4. Esempio

Partendo da una rendita di vecchiaia pari a CHF 10'000 possono essere scelte le seguenti varianti:

- Aspettativa del 60%

La rendita di vecchiaia ammonta a CHF 10'000; la rendita per il coniuge/convivente in aspettativa CHF 6'000.

- Aspettativa del 80%

La rendita di vecchiaia ammonta a CHF 9'000; la rendita per il coniuge/convivente in aspettativa CHF 7'200.

- Aspettativa del 100%

La rendita di vecchiaia ammonta a CHF 8'000; la rendita per il coniuge/convivente in aspettativa CHF 8'000.

9. Parametri di natura tecnico-assicurativa per il riscatto di anni contributivi e aumenti di salario

9.1. Il riscatto di anni contributivi mancanti dipende dalla classe d'età concordata e dall'ammontare degli accrediti di risparmio nel piano prestazioni. Nel caso del conteggio della somma di riscatto concessa, viene applicato un tasso di interesse del 2%.

9.2. L'attuale somma di riscatto per anno ammonta ad almeno CHF 5'000 e deve essere corrisposta in una volta sola.

10. Parametro di natura tecnico-assicurativa per il riscatto durante il pensionamento anticipato

10.1. Il riscatto durante il pensionamento anticipato viene regolato dal piano prestazioni individuale. Al conteggio della somma di riscatto concessa viene applicato un tasso di interesse del 2%.

11. Riserva per fluttuazione di valore

11.1. Obiettivo

L'obiettivo della riserva per fluttuazione di valore è quello di compensare eventuali investimenti-perdite in modo che la Fondazione non debba ritrovarsi all'improvviso a fare i conti con una copertura insufficiente ed essere costretta ad adattare la strategia d'investimento.

11.2. Entità della riserva nominale per fluttuazione di valore

L'ammontare della riserva per fluttuazione di valore si basa su una strategia d'investimento e deve essere impiegato in modo tale che

la Fondazione non debba ritrovarsi all'improvviso a fare i conti con una copertura insufficiente durante il periodo di tempo stabilito dal Consiglio di Fondazione con probabilità calcolata dal Consiglio di Fondazione.

11.3. Costituzione e dissoluzione della riserva di fluttuazione di valore

In caso di un buon risultato economico aziendale, gli esuberi vengono utilizzati per la costituzione della riserva di fluttuazione di valore fino al valore nominale.

Nel caso il risultato economico aziendale risulti essere negativo, questo viene compensato – per quanto è possibile e necessario – con le riserve di oscillazione di valore disponibili.

12. Costituzione di riserve tecniche

12.1. Fondamenti di natura tecnico-assicurativa per il conteggio dei capitali di rendita

Per il conteggio di capitali di copertura ci si basa sui principi LPP del 2005. Il tasso di interesse tecnico è pari al 3.5%.

12.2. Rafforzamento del valore attuale di una rendita

L'aumento della durata probabile della vita si ripercuote direttamente sui valori attuali delle rendite: quanto più aumenta la durata della vita, tanto più incrementano i valori attuali e di conseguenza i capitali di copertura della Fondazione. Per tener conto dell'adeguamento dei costi della durata della vita che aumenta, si rinvia a un rafforzamento del valore liquido della rendita. L'ammontare di tale riserva viene stabilito su accordo con l'esperto di assicurazione pensionistica competente.

12.3. Supplemento di sicurezza per piccoli gruppi

Poiché i pensionati rappresentano un gruppo relativamente piccolo, con possibilità di divergenze sensibili rispetto alla media attesa statisticamente, bisogna applicare un **supplemento di sicurezza per piccoli gruppi** secondo tale formula:

$$\text{Supplemento di sicurezza} = \frac{0.5 \leftarrow \text{capitale di copertura}}{\sqrt{\text{numero dei pensionati}}}$$

12.4. Riserva per tasso di conversione troppo elevato (perdita durante il pensionamento)

A causa del tasso di conversione troppo elevato, viene costituita una riserva per il rafforzamento del capitale dei futuri beneficiari di rendita di vecchiaia. Il rafforzamento di natura tecnico-assicurativa necessario all'insorgere di un caso di rendita di vecchiaia (conversione del capitale di risparmio in valore liquido di rendita di vecchiaia) graverà – per quanto possibile – su tale riserva. La riserva viene costituita con un'assegnazione annuale dello 0,25% del capitale a risparmio degli attivi (obiettivo riserva). L'ammontare definitivo di questa riserva viene stabilita annualmente su accordo con l'esperto di assicurazione pensionistica competente.

12.5. Riserva per rischi assicurativi

La Fondazione costituisce riserve conformi per quelle prestazioni di rischio che non sono riassicurate o che non possono essere riassicurate in futuro. Per i rischi non riassicurati degli attivamente assicurati, viene costituita una riserva per i rischi d'assicurazione con l'esperto di assicurazione pensionistica competente. La costituzione di una riserva per la futura assunzione dei rischi avviene dopo quella di una riserva di fluttuazione di valore, e solo negli anni durante i quali il conto aziendale permette tale costituzione. Questa avviene allo stesso modo su accordo con l'esperto di assicurazione pensionistica competente.

13. Corresponsione di interessi dell'avere di vecchiaia

13.1.	Tasso di interesse per averi di vecchiaia per la LPP	1.5 % *
13.2.	Tasso di interesse per averi di vecchiaia superobbligatori	1.5 % *
13.3.	Interesse moratorio ai sensi della LFLP	2.5 %

*) Salvo disposizioni diverse del Consiglio di Fondazione una volta calcolato il bilancio 2011.

14. Tassi d'interesse per la corresponsione d'interessi dei conti ausiliari

14.1.	Riserva dei contributi del datore di lavoro	ai sensi della decisione del Consiglio di Fondazione
14.2.	Conto di esubero/Fondi liberi	ai sensi della decisione del Consiglio di Fondazione
14.3.	Misure straordinarie	non frutta interessi

15. Entrata in vigore

15.1.	Questa appendice 1 entra in vigore dall' 1.1.2012
-------	---